

9

COMUNE MONTEVARCHI	
0001413	12 GEN 2017
Cat. 201	FABO 655
SCARTO	

Comune di Montevarchi

Verbale n. 2 del 02/01/2017

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo concernente l'applicazione degli istituti del trattamento accessorio per l'anno 2017.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi composto da:



- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dr. Roberto Sclavi, | Presidente |
| - Dr. Mauro Rossinelli | Componente |
| - Dr. Giovanni Farnocchia | Componente |

premessi che

- con comunicazione PEC del 24/11/2016 (risultata non leggibile) e successiva mail del 27/12/2016 è stata trasmessa a questo Collegio la preintesa dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2017 firmata in data 20/12/2016;

Atteso che

- la stipula del contratto decentrato dovrebbe avvenire all'inizio dell'anno di riferimento evitando tra l'altro, il rischio della "retroattività" dell'erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, comportamento ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti (cfr. dei Conti della Lombardia, parere n. 287/2010, nel quale ha espresso «forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi integrativi che .. siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento);
- nel caso di specie comunque il termine dell'anno solare non risulta superato, anche se appare difficile a questa data poter stabilire le premialità per obbiettivi di fatto già raggiunti;
- il principio contabile 4.2 prevede che vengono spostate nell'anno successivo le risorse destinate all'erogazione delle quote di salario accessorio che non possono essere corrisposte nell'anno, come le indennità di risultato e la

  1

produttività in quanto legate agli esiti della valutazione. Chiarisce inoltre che «risultano definitivamente vincolate» le risorse del fondo a seguito della contrattazione decentrata con cui lo stesso è stato ripartito

- dalla documentazione trasmessa l'onere per l'anno 2016 risulta attestato all'importo previsto di euro €. 562.513,47;
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (Testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori ..."
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte dell'ente alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che allo stato attuale questo Collegio non può stabilire se per l'anno 2016 sarà conseguito il rispetto del patto di stabilità, parametro invece rispettato per il consuntivo 2015;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

rilevato

che, in merito agli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006 e quelli per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, secondo la Corte dei Conti Sez.Reg. di controllo per il Piemonte, con Delibera n. 418/2013/SRCPIE/PAR, gli stessi sono da ritenersi esclusi dal divieto d'incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza derivante dal disposto dell'art. 40, comma 3 quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 in quanto esclusi



dal tetto del Fondo accessorio determinato dall'art. 9, comma 2 bis L.122/; peraltro atteso che ad oggi i relativi oneri risultano privi del requisito della liquidabilità la relativa spesa, unitamente a risultato posizioni organizzative ed a premialità e trattamento accessorio 2016 è oggetto di prenotazione nell'esercizio 2016 e sarà poi oggetto di specifico accantonamento a fondo pluriennale vincolato 2016 (FPV in entrata 2017) ex principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011;

preso atto

- della relazione illustrativa redatta dal Dirigente Dr. Francesca Barucci in data 23/12/2016, conforme allo schema approvato dalla RGS, attestante che le somme destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui alla tabella allegata all'ipotesi di contratto, erano iscritte per intero del bilancio per l'anno 2016 e che, pertanto, la relativa spesa trova regolare copertura finanziaria

verificato

che le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'intesa ammontano a euro 562.512,47 di cui 423.748,56 risorse stabili ed 138.764,91 risorse variabili; che tale onere trova copertura nei capitoli di bilancio afferenti alle missioni e programmi cui il personale dipendente è correlato, somme analiticamente indicate in allegato alla deliberazione di G.C. n.1 del 2016 con oggetto: "Approvazione del PEG 2016/2018" e con essa impegnate;

che il responsabile Servizi Finanziari ha rilasciato attestazione di regolarità contabile in data 07/01/2016;

rilevato

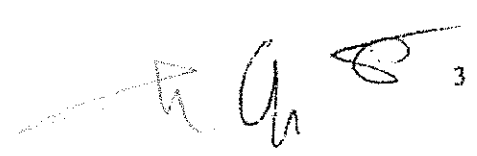
che la stipula del contratto decentrato dovrebbe avvenire all'inizio dell'anno di riferimento evitando tra l'altro, il rischio della "retroattività" dell'erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti (cfr. dei Conti della Lombardia, parere n. 287/2010, nel quale ha espresso «forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi integrativi che .. siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento);

che nel caso di specie la stipula della pre-intesa è avvenuta in prossimità della scadenza dell'anno di riferimento (20/12/2016);

che il principio contabile 4.2 non dà al riguardo una soluzione certa. Il principio dice che sicuramente vengono spostate nell'anno successivo le risorse destinate all'erogazione delle quote di salario accessorio che non possono essere corrisposte nell'anno, come le indennità di risultato e la produttività in quanto legate agli esiti della valutazione. Ma non si pronuncia, quanto meno con chiarezza, sulla "contrattazione tardiva". Si chiarisce solo che «risultano definitivamente vincolate» le risorse del fondo a seguito della contrattazione decentrata con cui lo stesso è stato ripartito

attesta

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti

 3

dall'accordo, relativamente all'anno 2016, con carico al responsabile dei servizi finanziari di verificare le modalità di corretta contabilizzazione per la quota per la quale l'esigibilità è posteriore al 31/12/2016.

Raccomanda inoltre che venga posto in essere un oggettivo controllo della quota parte del fondo destinata a specifici obbiettivi, cercando per quanto possibile che i responsabili di settore evitino di auto-attribuirsi delle indennità o, ove ciò si verifichi, sia formulato analitico e giustificato provvedimento da inviare per conoscenza anche a questo Organo di revisione; si richiede che le risultanze della valutazione siano trasmesse per conoscenza al Collegio.

In relazione poi alla posizione espressa dalla Corte dei Conti in merito ai contratti sottoscritti dopo la scadenza dell'anno di riferimento, il Collegio, vista anche l'incertezza di cui sopra, prescrive che l'erogazione delle indennità di risultato avvenga solo al conseguimento delle valutazioni da parte dell'organismo preposto, nonché invita a dare ampia trasparenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi di legge.

Richiede poi che sia prodotto a questo Collegio un elaborato dal quale si evincano i calcoli degli incentivi per avvocatura e progettazione per il successivo controllo di merito; a tal fine ricorda che con l'approvazione del nuovo testo unico degli appalti la materia è stata oggetto di ampia e profonda rivisitazione

Richiama sia l'amministrazione che le rappresentanze sindacali ad effettuare la contrattazione per l'anno 2017 in tempi compatibili con le finalità premiali dello strumento della contrattazione decentrata, evidenziando che la materia era stata già oggetto di richiamo in occasione del parere al CCDI 2015.

Letto, confermato, sottoscritto

Montevarchi, 02 gennaio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Roberto Sclavi

Dott. Mauro Rossinelli

Dott. Giovanni Farnocchia